

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SVILUPPO ARTI CIRCENSI

## TITOLO I

### Art. 1

E' costituita in Verona l'Associazione culturale denominata "Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi" che più brevemente potrà essere denominata "ANSAC".

L'ANSAC opera per favorire tutte quelle iniziative di carattere culturale artistico e tecnico utili alla tutela e conservazione del patrimonio culturale del mondo del circo e dello spettacolo popolare nel suo complesso, senza alcuna distinzione tra diverse tipologie.

L'ANSAC potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni, e/o Circoli, e/o Fondazioni e/o Organismi avanti scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

### Art. 2

L'Associazione che è apolitica ed esclude ogni finalità di lucro, ha lo scopo di:

- a) promuovere la cultura circense e dello spettacolo viaggiante in tutte le sue forme;
- b) reperire materiali inerenti l'arte circense nella sua più vasta accezione (arte equestre, acrobatica, giocoleria, magia, addestramento animali, auto acrobatiche, giostre, parchi divertimento, spettacoli viaggianti in genere, cultura nomade, cinema, danza, varietà, maschere, ecc.)
- c) migliorare della qualità degli spettacoli di circo italiani e stranieri;
- d) agevolare l'accesso a finanziamenti adeguati per le imprese di circo ai fini del miglioramento del prodotto artistico da loro proposto;
- e) effettuare qualunque scambio culturale con l'estero;
- f) allargare gli orizzonti didattici di studenti, educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo circense affinché possano trasmettere l'amore per la cultura circense ed artistica in generale;
- g) istituire centri di documentazione e/o museale e/o formativo.
- h) promuovere e/o effettuare attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documenti, concerti, corsi di arti circensi, spettacoli, rassegne, mostre, festival riferibili in qualche modo all'arte circense;
- i) promuovere e/o effettuare attività di formazione: corsi di aggiornamento tecnico-pratici per operatori, educatori e insegnanti; corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- j) promuovere e/o istituire attività editoriali: bollettini, riviste, atti di convegni e materiali didattici e/o informativi in generale.
- k)

## TITOLO II

### Art. 3

L'Associazione si compone di:

- soci effettivi;
- soci di diritto;
- soci fondatori;
- soci aderenti / volontari;
- soci onorari.

#### *Soci effettivi*

Possono far parte quali soci effettivi:

- 1) tutti i titolari o rappresentanti legali di circhi equestri, o compagnie di artisti impegnate nel settore circense;
- 2) tutti i titolari o rappresentanti legali di associazioni o enti, pubblici o privati, impegnati nella produzione, diffusione e promozione di spettacoli a carattere direttamente o indirettamente circense;

- 3) artisti di circo, teatro, cinema, musica professionalmente impegnati nel settore circense;
- 4) tutti coloro che condividono l'amore per le arti circensi in generale.

#### *Soci di diritto.*

Possono essere soci di diritto:

- un rappresentante dell'ENPALS;
- un rappresentante della SIAE;
- il direttore di un teatro stabile;
- un rappresentante di una associazione circense straniera.

#### *Soci fondatori.*

Sono soci fondatori:

Le persone fisiche e morali presenti o rappresentate all'Assemblea costitutiva.

#### *Soci aderenti/volontari.*

Possono far parte in qualità di soci aderenti / volontari:

qualunque persona fisica o morale il cui impegno nel settore abbia contribuito allo sviluppo dell'arte circense e dell'associazione; tali soci possono svolgere attività di collaborazione, di studio e di ricerca a titolo volontario e non remunerato. In sede di assemblea i soci aderenti/volontari non hanno diritto di voto salvo delibera del Consiglio Direttivo per casi specifici.

#### *Soci onorari.*

Sono soci onorari:

- le persone fisiche la cui attività o ruolo culturale, politico e sociale, possono dare lustro all'immagine dell'associazione pur non operando specificatamente nell'ambito degli obiettivi della stessa;
- gli artisti stranieri coinvolti in qualunque iniziativa di spettacolo patrocinata dall'ANSAC.

Ruolo dei soci onorari è l'incoraggiamento e l'appoggio delle iniziative dell'Associazione presso apparati cui fanno riferimento con la loro attività.

La loro ammissione può essere proposta da qualunque socio e sottoposta al parere del Consiglio direttivo che deciderà in merito.

La durata della loro iscrizione è di cinque anni e potrà essere prorogata a discrezione del Consiglio direttivo.

In sede di assemblea i soci onorari non hanno diritto di voto salvo delibera del Consiglio direttivo per casi specifici.

### Art. 4

Ammissione dei soci.

La domanda di ammissione implica:

- l'accettazione del presente statuto e del regolamento interno;
- il consenso del Consiglio direttivo su maggioranza dei voti.

### Art. 5

Espulsione dei soci.

La qualifica di soci si perde:

- per decisione notificata per lettera raccomandata dal Presidente dell'Associazione;
- per radiazione pronunciata dal Consiglio direttivo, su maggioranza assoluta dei voti, nel caso di mancanza di rispetto dello statuto, del regolamento interno, o per ogni motivo grave.

L'interessato potrà essere chiamato a fornire spiegazioni in merito.

### TITOLO III

#### Art. 6

Assemblea dei soci.

Fanno parte dell'Assemblea tutti i soci o loro delegati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La lettera di convocazione, firmata dal Presidente, dovrà contenere l'ordine del giorno ed essere inviata con congruo anticipo.

Compiti dell'Assemblea sono:

- l'elezione del Presidente, del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- l'approvazione dei bilanci;
- la discussione e approvazione dei programmi di attività.

#### Art. 7

Delegati – Regolamento Assemblea

L'Assemblea dei soci viene normalmente convocata presso la sede dell'Associazione salvo differenti necessità.

L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le modalità di votazione vengono stabiliti dal regolamento interno.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità dello statuto impegnano tutti i soci.

I verbali delle assemblee vengono iscritti su un apposito registro e firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Per le modifiche al presente statuto è necessaria la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

### TITOLO IV

#### Art. 8

Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi e fondatori e di diritto.

Gli stessi dureranno in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Compiti del Consiglio:

- a) curare l'osservanza ed il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della categoria rappresentata;
- b) esaminare e studiare tutti i problemi inerenti ad ogni categoria di soci;
- c) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea. In tal caso le deliberazioni prese dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella riunione successiva;
- d) adottare i necessari provvedimenti nei confronti dei soci che si rendessero inadempienti o si ponessero in condizioni di incompatibilità con l'appartenenza all'Associazione.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e si raduna nella sede dell'Associazione oppure in altro luogo che verrà indicato nell'avviso.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte constatare nei verbali e trascritte nel libro apposito, con firma del presidente.

### TITOLO V

#### Art. 9

Presidente.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di assenza, dal Vice Presidente, e delibera a maggioranza di voti.

Tutte le eventuali controversie tra soci saranno sottoposte alla decisione del Consiglio direttivo.

#### Art. 10

Vice Presidente.

Il Vice Presidente, in caso di gravi impedimenti del Presidente, con delega dello stesso ne assolverà i medesimi compiti come previsto dallo statuto.

### TITOLO VI

#### Art. 11

Direttore.

Il Consiglio direttivo nomina, per una durata indeterminata, un Direttore che assicuri l'esecuzione degli atti di ordinaria amministrazione dell'associazione. Il Direttore anima la politica dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio direttivo e del Presidente.

A tale proposito egli riceve dal Presidente le deleghe di firma che gli necessitano.

Egli assiste alle sedute del Consiglio direttivo, dell'Assemblea generale e a tutte le riunioni inerenti le attività dell'Associazione. Assicura la conservazione dei fondi, valori e beni appartenenti all'Associazione.

Il Direttore risponde del personale che assume nel limite previsto dal bilancio.

Il Direttore elabora il bilancio dell'Associazione, lo sottopone (accompagnato dalla relazione del Presidente) all'approvazione del Consiglio direttivo e controlla la sua esecuzione in concerto con il contabile.

Il Direttore controlla la contabilità, redige e si occupa dei contratti, convenzioni ed ingaggi, salvo quelli che competono al Presidente, e assicura lo svolgersi degli eventuali contenziosi.

Mette in atto le strutture amministrative ed i metodi di gestione più appropriati.

Il saldo delle spese è assicurato dal Presidente su avviso del Direttore.

Non vi è incompatibilità nella stessa persona tra la carica di Direttore e Presidente.

La decisione del licenziamento del direttore spetta al Consiglio direttivo.

### TITOLO VII

#### Art. 12

Revisori.

La gestione dell'Associazione potrà essere controllata da un collegio di revisori dei conti composto da tre persone elette dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo quando siano all'ordine del giorno argomenti relativi alla gestione finanziaria.

### TITOLO VIII

#### Art. 13

Gestione finanziaria.

I proventi annuali dell'Associazione si compongono di:

- 1) le quote di iscrizione dei soci;
- 2) sovvenzioni che possono essere accordate da Enti pubblici o privati;
- 3) donazioni e lasciti;
- 4) contributi;
- 5) attività di carattere marginale e produttivo;
- 6) rendite fruttate dai suoi beni;
- 7) prestazioni fornite dall'Associazione o risorse altre come il mecenatismo;
- 8) ogni altro tipo di entrata.

Le operazioni finanziarie dell'Associazione sono eseguite nelle condizioni fissate dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

I proventi derivanti da attività e/o iniziative commerciali e/o produttive e/o culturali particolari, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO IX

### Art. 14

Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea generale dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti.

L'Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali dell'Associazione.

### Art. 15

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.